

e che ha stabilito il prezzo base dell'asta in L. 650.000.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del settembre 1930, ordinava la vendita degli immobili ipotecati in danno dei Federici in proprio, e della Società di fatto fratelli Federici, in liquidazione; Senonché il so. prarvenuto fallimento della Società stessa non ha ancora reso possibile l'effettuazione della vendita.

Con sentenza del 10-25 luglio c. e. il Tribunale di Roma omologava la proposta di concordato, avanzata dalla Società Federici: secondo tale concordato dovrebbe essere effettuato il pagamento integrale dei crediti privilegiati, ed ipotecari, nonché il pagamento del 25% dei crediti chirografari.

I fratelli Federici ora, anche al fine di facilitare il pagamento delle somme da loro dovute e l'esecuzione del detto concordato, richiedono che l'Istituto rinunci al procedimento esecutivo e conceda loro un ulteriore mutuo per una somma che comprenda l'importo delle rate scadute, delle spese